

Principali osservazioni alle Linee Guida elaborate dall'Anpal

- Punto 1: nella precedente Bozza di proposta si prevedeva che le modifiche avrebbero avuto valore da ora in avanti. Questo non compare chiarire;
- Punto 2: nella definizione dei principi generali sul tema della formazione non si pone l'accento alla crescita delle competenze e quindi allo sviluppo professionale dei lavoratori;
Tra le attività propedeutiche non compaiono quelle di "promozione": aggiungere;
Sempre relativamente alle attività propedeutiche integrare: "predisposizione e attuazione dei sistemi di controllo; predisposizione e attuazione dei sistemi di monitoraggio.";
- Punto 3: vengono lasciate separate le attività di gestione da quelle propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi; ad evitare la confusione di oggi vanno unificate, basterebbe un solo comma: "Attività di gestione comprese quelle propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi;
- Punto 3.1: non citare il tema della deroga (che andrebbe data dall'Anac). Mantenendo gli stessi temi si potrebbe scrivere che: "Non sono soggetti alle procedure selettive del codice degli appalti gli incarichi.....";
- Punto 3.1: relativamente alle Articolazioni territoriali non appare opportuno fare riferimenti a elementi societari quali quelli dell'"in house"; Meglio dire: "Affidamento della realizzazione di attività alle articolazioni territoriali costituite in attuazione del 3° capoverso del 1° comma dell'articolo 118/388 dalle emanazioni territoriali delle parti costituenti Fondi, con le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo punto 4.";
- Punto 3.2: aggiungere al Conto Individuale: "scegliendo autonomamente i soggetti di cui avvalersi per la realizzazione delle stesse.";
- Punto 3.2 poiché non tutti i Fondi hanno il conto individuale inserire al paragrafo Conto collettivo: "i fondi prevedono l'affluenza "di tutte" o di una quota parte delle risorse gestite";
- Punto 3.2: Portare da 6 a 12 mesi il termine per l'impiego delle risorse del conto collettivo;
- Punto 3.2: Relativamente all'impiego delle risorse non erogate chiarire (non sono pubbliche le note del Ministero dell'Economia richiamate) che nelle operazioni prive di rischio sono previsti gli investimenti in titoli di Stato;
- Punto 3.2: Prevedere la possibilità dell'acquisto della sede in alternativa all'affitto, con clausole che non permettano la destinazione del patrimonio ai soci;
- Punto 3.2: prevedere la possibilità della creazione di un fondo rischi (o Assicurazione) che possa intervenire all'esito negativo delle iniziative di reintegro delle somme o per accadimenti senza colpa grave o dolo;
- Punto 3.2.2.: nelle disposizioni per ottemperare all'Autorità Garante della Concorrenza, all'ultimo punto prevedere: "le modalità e le tempistiche con cui devono essere rendicontati.";
- Punto 3.2.2.: la procedura della condivisione, secondo quanto previsto dalla legge, deve valere per tutti i Piani, anche per il conto aziendale, e non solo per gli Avvisi. Tale procedura quindi va messa tra i principi generali al punto 3.2;
- Punto 3.2.2: Relativamente alla corretta attuazione della Condivisione consentire che le parti possano autoregolamentare le procedure; La dizione potrebbe essere: "A tale fine dovrà essere

assicurato che il livello di rappresentanza delle Parti sociali che sottoscrivono il Piano formativo corrisponda alla tipologia di riferimento dello stesso (rappresentanze aziendali per i Piani aziendali, rappresentanze territoriali per i Piani territoriali, eccetera); In loro assenza o in caso di mancato riscontro da parte degli stessi, il Piano formativo potrà essere sottoscritto dal livello di rappresentanza immediatamente superiore: pertanto in assenza/mancato riscontro della rappresentanza sindacale aziendale si dovrà far riferimento a quelle di livello territoriale o, in loro assenza/mancato riscontro, alle Parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti dalla/e impresa di riferimento del Piano Formativo da finanziare. Su tali tematiche della assenza/mancato riscontro le Realtà Confederali delle Parti suddette potranno definire apposite intese. Tale grado di dettaglio è richiesto in coerenza con quanto stabilito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato”;

- Punto 4: Distinguere tra la adozione del modello 231 (relativo alle responsabilità e che occorre prescrivere per tutti i Fondi) e il Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale e di controllo del Fondo. I due Regolamenti devono comunque essere correlati;
- Punto 4: prevedere accanto al principio della separazione dei ruoli anche quello della terzietà della valutazione;
- Punto 4.1: Al secondo capoverso prevedere: “attività di gestione e propedeutiche”;
- Punto 4.2: Al termine del primo capoverso prevedere che il personale che svolge le verifiche non sia personale coinvolto nella gestione dei piani;
- Punto 5: Relativamente alla tematica della trasparenza delle informazioni prevedere la pubblicazione via Web dei bilanci nonché l’accesso delle aziende al proprio cassetto (perlomeno per le aziende che abbiano accumulato quote sufficienti alla trasferibilità);
- Punto 5: aggiungere un paragrafo in cui si preveda che, nel caso in cui i soggetti interessati non prestino la dovuta collaborazione con i Fondi per i controlli o in cui emergano particolari profili di irregolarità, questi inviino una apposita comunicazione all’Anpal e al Ministero al fine di rimettere le ulteriori verifiche agli organi ispettivi preposti;
- Punto 6: Si pone il tema della non sovrapposizione e del coordinamento della vigilanza posta in essere dai diversi Enti per le materie di loro competenza;
- Punto 6: I criteri del campionamento e le modalità di controllo sugli interventi formativi, posti in essere dall’Anpal, non possono essere aleatori e vanno definiti e comunicati ai Fondi;
- Punto 6.1: relativamente alle spese di gestione propedeutiche le percentuali complessive per tutte le spese vanno parametrare sulla media del gettito annuo dei tre anni precedenti (al lordo della trattenuta dei 120 ml), a scorrimento;
- Punto 6.1: il criterio contabile di riferimento per cassa non può valere per i soggetti beneficiari dei finanziamenti delle attività formative (Aziende o Enti formativi);
- Punto 6.1: la trasmissione del rendiconto entro il 28 febbraio successivo all’anno di riferimento non è possibile e va adeguata alle tempistiche del bilancio;

Occorre poi prevedere un capitolo sulla portabilità in modo da assicurare procedure interne che consentano fluidità alla portabilità e certezza nella tempistica (entro sei mesi);

Occorre prevedere dei criteri di incompatibilità per amministratori e valutatori;

Relativamente ai rapporti con l'Anpal è opportuno trovare modalità attraverso cui siano regolate la tempestività delle risposte (esempio sulla risposta alla trasmissione del regolamento o delle modifiche allo stesso) nonché un sistema che proceduralizzi le eventuali fasi di contenzioso con particolare riguardo alla trasparenza e la tempistica.;

Come elemento fondamentale del sistema assume rilevanza il rapporto con l'Inps (soggetto all'indirizzo del Ministero ed alla vigilanza dell'Anpal) per i tempi di corresponsione delle risorse, per i criteri dei costi amministrativi, per le procedure di conoscenza e di trasparenza. Prevedere apposito tavolo istituzionale.